



Francesca Lombardo

REPERTORIO N.4103

RACCOLTA N.2875

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di novembre.

In Reggio Emilia, nel mio studio in via Carlo Levi n.2/B

(Reggio Emilia, li 21-11-2018)

Innanzi a me FRANCESCA LOMBARDO, Notaio in Reggio Emilia,

Registrato a
Reggio nell'Emilia

iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,

il

sono comparsi i signori:

al n.

- VEZZANI DAVIDE, nato a Reggio Emilia il 19 agosto 1977,

€

cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede

della sottoindicata società, il quale dichiara di

intervenire al presente atto in qualità di Vice Presidente

del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante

Iscritto al Registro Imprese

della società di nazionalità italiana, costituita in Italia

di

in data 25 febbraio 2013:

il

- **"LA POLVERIERA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'**

n.

LIMITATA" ABBREVIABILE IN "LA POLVERIERA S.C.R.L.", con sede

in Reggio Emilia, via Pier Giacinto Terrachini n.18/0, con

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il

registro delle imprese di Reggio Emilia n.02569490358 e REA

n.RE-293641, a quanto infra autorizzato giuste delibere del

Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2018 e 19

novembre 2018;

	- MARAMOTTI VALERIO, nato a Reggio Emilia il 26 febbraio	
	1972, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso	
	la sede della sottoindicata società, il quale dichiara di	
	intervenire al presente atto in qualità di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della	
	società di nazionalità italiana, costituita in Italia in	
	data 20 giugno 1990:	
	- "CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO. CONSORZIO	
	COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA" , con sede in	
	Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n.1, con codice fiscale,	
	partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle	
	imprese di Reggio Emilia n.00752930354 e REA n.RE-185157, a	
	quanto infra autorizzato giusta delibera del Consiglio di	
	Amministrazione in data 4 ottobre 2018;	
	- CUOGHI COSTANTINI KATIA, nata a Modena il giorno 11	
	settembre 1955, cittadino italiano, domiciliata per la	
	carica presso la sede della sottoindicata società, la quale	
	dichiara di intervenire al presente atto in qualità di	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale	
	rappresentante della società di nazionalità italiana,	
	costituita in Italia in data 16 marzo 1994:	
	- "CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" , con sede in Reggio Emilia, via A.	
	Gramsci n.54/H, con codice fiscale, partita IVA e numero di	
	iscrizione presso il registro delle imprese di Reggio Emilia	

n.01587670355 e REA n.RE-197393, a quanto infra autorizzato

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24

ottobre 2018;

- SOSSAN LORENZO, nato a Buenos Aires (Argentina) il 25

novembre 1951, cittadino italiano, domiciliato per la carica

presso la sede della sottoindicata società, il quale

dichiara di intervenire al presente atto in qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale

rappresentante della società di nazionalità italiana,

costituita in Italia in data 20 novembre 1980:

- **"LA QUERCIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE"**,

con sede in Canossa (RE), via Crognolo n.16, con codice

fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il

registro delle imprese di Reggio Emilia n.00931650352 e REA

n.RE-150043, a quanto infra autorizzato giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2018;

- CODELUPPI LUIGI, nato a Reggio Emilia il 13 luglio 1962,

cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede

della sottoindicata società, il quale dichiara di

intervenire al presente atto in qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della

società di nazionalità italiana, costituita in Italia in

data 29 dicembre 1988:

- **"DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' -**

SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Reggio Emilia, via

	Normandia n.26, con codice fiscale, partita IVA e numero di	
	iscrizione presso il registro delle imprese di Reggio Emilia	
	n.01367610357 e REA n.RE-180553, a quanto infra autorizzato	
	giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24	
	settembre 2018;	
	- DOSI LUCA, nato a Montecchio Emilia (RE) il 9 ottobre	
	1978, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso	
	la sede della sottoindicata società, il quale dichiara di	
	intervenire al presente atto in qualità di Vice Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante	
	della società di nazionalità italiana, costituita in Italia	
	in data 21 febbraio 1985:	
	- "LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ABBREVIABILE,	
	OVE POSSIBILE, IN "COOP. LA VIGNA" , con sede in Reggio	
	Emilia, via Zatti n.9/G, con codice fiscale, partita IVA e	
	numero di iscrizione presso il registro delle imprese di	
	Reggio Emilia n.01194850358 e REA n.RE-166475, a quanto	
	infra autorizzato giusta delibera del Consiglio di	
	Amministrazione in data 3 ottobre 2018;	
	- RINALDINI MATTEO, nato a Reggio Emilia il 17 giugno 1976,	
	cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede	
	della sottoindicata società, il quale dichiara di	
	intervenire al presente atto in qualità di Presidente del	
	Consiglio di Gestione, legale rappresentante della	
	Fondazione, costituita in Italia con atto a ministero Notaio	

Luigi Zanichelli di Correggio in data 15 settembre 2010 rep.

n.106293/27138, registrato a Reggio Emilia il 20 settembre

2010 al n.1513:

- **"FONDAZIONE MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA"**, con

sede in Reggio Emilia, via Marzabotto n.3, con codice

fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle

imprese di Reggio Emilia n.91153530356 e REA n.RE-283205,

associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle

Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna con D.D.

n.14470 in data 14 dicembre 2010 al n.785, in virtù dei

poteri di cui all'art.18 (diciotto) del vigente statuto ed a

quanto infra autorizzato giusta delibera del Consiglio di

Gestione in data 20 settembre 2018;

- CATTANI LUCA, nato a Reggio Emilia il 17 luglio 1984,

cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede

della sottoindicata associazione, il quale dichiara di

intervenire al presente atto in qualità di Presidente del

Consiglio Direttivo, legale rappresentante dell'associazione

non riconosciuta, costituita in Italia in data 17 aprile

2004 con scrittura privata registrata a Reggio Emilia il 20

aprile 2004 al n.5608 serie 3:

- **"ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO"**, con sede in

Scandiano (RE), via Corti n.8, con codice fiscale e numero

di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio

Emilia n.91118850352 e REA n.RE-297943, in virtù dei poteri

	di cui all'art.9 (nove) del vigente statuto ed a quanto	
	infra autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo in	
	data 20 novembre 2018;	
	- LASAGNI PAOLO, nato a Reggio Emilia il 27 ottobre 1966,	
	cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede	
	della sottoindicata società, il quale dichiara di	
	intervenire al presente atto in qualità di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della	
	società di nazionalità italiana, costituita in Italia in	
	data 4 febbraio 2015:	
	- "THE HUB REGGIO EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA" , con sede	
	in Reggio Emilia, via Statuto n.3, con codice fiscale,	
	partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle	
	imprese di Reggio Emilia n.02661760351 e REA n.RE-302167, a	
	quanto infra autorizzato giusta delibera del Consiglio di	
	Amministrazione in data 26 settembre 2018;	
	- BASSMAJI FADIA, nata a Guastalla (RE) il 29 febbraio 1984,	
	cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede	
	della sottoindicata associazione, la quale dichiara di	
	intervenire al presente atto in qualità di Presidente del	
	Consiglio Direttivo, legale rappresentante della	
	associazione non riconosciuta, modificata con scrittura	
	privata in data 22 settembre 2016, registrata a Reggio	
	Emilia il 22 settembre 2016 al n.6450 serie 3:	
	- "SINONIMIA TEATRO CULTURA BELLEZZA" , con sede in Reggio	

Emilia, via Veneri n.83, con codice fiscale n.91173140350,

partita IVA 02694640356, a quanto infra autorizzata giusta

delibera del Consiglio Direttivo in data 25 ottobre 2018;

- FANTUZZI PATRIZIA, nata a Reggio Emilia il giorno 8 maggio

1972, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso

la sede della sottoindicata società, la quale dichiara di

intervenire al presente atto in qualità di Consigliere

Delegato della associazione riconosciuta:

- **"CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA"**,

con sede in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n.1, codice

fiscale e partita IVA n.80009210354, associazione

riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche

della Regione Emilia Romagna con D.D. n.11007 in data 31

agosto 2012 al n.856, a quanto infra autorizzata giusta

delibera del Consiglio di Presidenza in data 25 ottobre 2018

che in estratto certificato conforme si allega al presente

atto sotto la lettera **"A"**;

- VOLTA ANDREA, nato a Parma il giorno 8 giugno 1978,

cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede

della sottoindicata associazione non riconosciuta costituita

con atto a ministero Notaio Gian Marco Bertacchini di Reggio

Emilia in data 14 novembre 2014 rep.n.38186/11867,

registrato a Reggio Emilia il 21 novembre 2014 al n.13126

serie 1T, il quale dichiara di intervenire al presente atto

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, legale

rappresentante della:

- **"LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST" in forma abbreviata**

"LEGACOOP EMILIA OVEST", con sede in Reggio Emilia, via

Meuccio Ruini n.74/D, codice fiscale 91169650354, a quanto

infra autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo in

data 14 novembre 2018.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, con il presente atto

dichiarano, stipulano quanto segue:

Art. 1 - CONSENSO

E' costituita tra le società "LA POLVERIERA SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", "CONSORZIO

SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO. CONSORZIO COOPERATIVE

SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA", "CONSORZIO COOPERATIVE

SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "LA

QUERCIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE", "DIMORA

D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' - SOCIETA'

COOPERATIVA", "LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",

"FONDAZIONE MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA",

"ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO'", "THE HUB REGGIO

EMILIA - SOCIETA' COOPERATIVA", "SINONIMIA TEATRO CULTURA

BELLEZZA", "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI REGGIO

EMILIA" e "LEGACOOP EMILIA OVEST" una società cooperativa

sotto la denominazione:

"IMPOSSIBILE SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ DELL'AREA NORD

DELLA ZONA URBANA DI REGGIO EMILIA".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Reggio Emilia.

Ai soli fini dell'art. 111-ter **disp. att.** c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Reggio Emilia, via Terrachini n.18/0.

Art. 3 - SCOPO - OGGETTO

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine è la promozione e lo sviluppo della comunità dell'area territoriale di riferimento di cui all'art.1 (uno), proponendosi di favorire direttamente o indirettamente opportunità formative, sociali, culturali, abitative, lavorative ed economiche localmente fruibili da chi vi opera o abita, con la produzione e/o la valorizzazione di beni e servizi comuni. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti pubblici e privati.

	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità	
	attraverso relazioni di integrazione e reciprocità sociale	
	ed economica con i suoi abitanti, attuando in questo modo	
	l'autogestione responsabile dell'impresa e soddisfacendo,	
	contestualmente, i diversi interessi mutualistici espressi	
	dai soci cooperatori. A questo fine la cooperativa:	
	- fa conseguire ai propri soci consumatori e fruitori i	
	servizi e i beni che costituiscono oggetto della sua	
	attività a condizioni più favorevoli per accessibilità e	
	adeguatezza di quelle offerte dal mercato o comunque	
	disponibili presso altre entità pubbliche o private;	
	- garantisce la migliore valorizzazione dei beni e servizi	
	prodotti e forniti dai soci, tutelando e sostenendo le loro	
	attività, imprese e produzioni locali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane e alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	

	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto l'analisi, la progettazione e	
	l'avviamento di nuove iniziative economiche a impatto	
	comunitario nei territori di riferimento o a loro beneficio,	
	attraverso attività a ciò finalizzate di:	
	- Promozione e/o gestione e organizzazione di eventi,	
	manifestazioni, fiere ed iniziative finalizzate alla	
	promo-commercializzazione di beni e servizi riconducibili	
	all'area territoriale di cui all'art. 1 (uno) del presente	
	statuto;	
	- promozione e/o gestione di servizi alla persona (sociali,	
	educativi, culturali) riconducibili all'area territoriale di	
	cui all'art.1 (uno) del presente statuto;	
	- ricerca, formazione e animazione culturale, sociale ed	
	economica;	
	- formazione e orientamento per il lavoro e l'auto	
	imprenditorialità;	
	- progettazione e design comunitario delle organizzazioni,	
	dei processi produttivi e dei servizi;	
	- consulenza per lo start up di impresa, mentoring, tutoring	
	imprenditoriale e di sviluppo organizzativo;	
	- mediazione sociale e culturale;	
	- attività di marketing; ricerche di mercato, ricerca,	

	raccolta ed elaborazione dati;	
	- la costruzione, compravendita, gestione,	
	conduzione, locazione di beni immobili;	
	- acquisto, vendita, commercio di prodotti alimentari e non;	
	- l'organizzazione e la gestione, anche per conto terzi, di	
	aree e punti di ristorazione, distribuzione di alimenti e	
	bevande anche al dettaglio;	
	- gestione e sviluppo diretto e indiretto di marchi e o	
	brevetti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	commerciale, industriale ed inoltre (con espressa esclusione	
	di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico")	
	potrà porre in essere anche le operazioni finanziarie e	
	mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse	
	opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Nello svolgimento delle proprie attività la cooperativa	

	dovrà utilizzare principalmente ed in via prioritaria le	
	competenze della propria compagine sociale e non potrà in	
	nessun caso arrecare danni economici o morali ai propri soci	
	cooperatori.	
	Le modalità di svolgimento delle attività della cooperativa	
	con l'apporto delle competenze dei propri soci cooperatori	
	così come la disciplina dello sviluppo di attività analoghe	
	a quello svolte da soci cooperatori nella propria sfera	
	imprenditoriale, saranno determinate in un successivo	
	regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	

	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	Art. 4 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI	
	Fino a nuova determinazione dei soci la Società sarà	
	amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che durerà	
	in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica, e viene nominato	
	nelle persone di:	
	- BUCCI FULVIO, nato a Reggio Emilia il 10 novembre 1963,	
	domiciliato a Correggio (RE), via Fossetta n.2, codice	
	fiscale BCC FLV 63S10 H223M, in qualità di Presidente;	
	- VEZZANI DAVIDE, nato a Reggio Emilia il 19 agosto 1977,	

domiciliato a Reggio Emilia, via P. e M. Curie n.9, codice

fiscale VZZ DVD 77M19 H223D, in qualità di Vice Presidente;

- GALLINGANI EMANUELA, nata a Reggio Emilia il 24 settembre

1975, domiciliata a Reggio Emilia, via Rinaldi n.1/1, codice

fiscale GLL MNL 75P64 H223E, in qualità di Consigliere;

- CATTANI LUCA, nato a Reggio Emilia il 17 luglio 1984,

domiciliato a Scandiano (RE), corso Vallisneri n.9, codice

fiscale CTT LCU 84L17 H223K, in qualità di Consigliere;

- BERTOLINI ELENA, nata a Reggio Emilia il 27 maggio 1966,

domiciliata a Bagnolo in Piano (RE), via Mazzini n.5, codice

fiscale BRT LNE 66E67 H223K, in qualità di Consigliere;

- FORNACIARI MATTEO, nato a Montecchio Emilia (RE) il 9

marzo 1982, domiciliato a Reggio Emilia, via Pariati n.2,

codice fiscale FRN MTT 82C09 F463N, in qualità di

Consigliere;

- CIPRESSI IVAN MARIO, nato a Montecchio Emilia (RE) il 9

marzo 1963, domiciliato a Bibbiano (RE), via San Filippo

n.11, codice fiscale CPR VMR 63C09 F463Z, in qualità di

Consigliere;

i quali hanno accettato prima d'ora la carica, dichiarando

che a proprio carico non esistono impedimenti di legge.

Art. 5 - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in

un ammontare prestabilito ed è formato da un numero

illimitato di quote del valore nominale ciascuna non

		inferiore ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero).
		Al momento della sottoscrizione del presente atto le
		costituite società sottoscrivono ciascuna quote per
		complessivi euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) e
		pertanto il capitale sociale risulta pari ad euro 12.000,00
		(dodicimila virgola zero zero).
		I componenti danno atto che l'intero capitale sociale è
		stato versato in data odierna nelle mani del nominato
		Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante due
		assegni circolari non trasferibili e precisamente:
		* da parte di "LA POLVERIERA SOCIETA' CONSORTILE A
		RESPONSABILITA' LIMITATA" assegno circolare non trasferibile
		n.4057152244-02 dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola
		zero zero) emesso da Emil Banca - Credito Cooperativo -
		società cooperativa in data odierna;
		- da parte di "CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE OSCAR ROMERO.
		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA"
		assegno circolare non trasferibile n.7402655244-10
		dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)
		emesso da Unicredit società per azioni in data odierna;
		- da parte di "CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE
		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" assegno circolare non
		trasferibile n.6104475220-12 dell'importo di euro 1.000,00
		(mille virgola zero zero) emesso da Unipol Banca in data 20
		novembre 2018;

	- da parte di "LA QUERCIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E	
	SOCIALE" assegno circolare non trasferibile n.4057152224-08	
	dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)	
	emesso da Emil Banca - Credito Cooperativo - società	
	cooperativa in data 20 novembre 2018;	
	- da parte di "DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI	
	SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA" assegno circolare non	
	trasferibile n.4057152254-12 dell'importo di euro 1.000,00	
	(mille virgola zero zero) emesso da Emil Banca - Credito	
	Cooperativo - società cooperativa in data odierna;	
	- da parte di "ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO'" assegno	
	circolare non trasferibile n.4057583374-00 dell'importo di	
	euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso da Emil Banca	
	- Credito Cooperativo - società cooperativa in data odierna;	
	- da parte di "LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",	
	assegno circolare non trasferibile n.4057152234-05	
	dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)	
	emesso da Emil Banca - Credito Cooperativo - società	
	cooperativa in data odierna;	
	- da parte di "FONDAZIONE MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO	
	EMILIA", assegno circolare non trasferibile n.0225714711-01	
	dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)	
	emesso da BPER BANCA SPA in data odierna;	
	- da parte di "THE HUB REGGIO EMILIA - SOCIETA'	
	COOPERATIVA", assegno circolare non trasferibile	

	n.2900590863-01 dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola	
	zero zero) emesso dal BANCO BPM SPA in data odierna;	
	- da parte di "SINONIMIA TEATRO CULTURA BELLEZZA", assegno	
	circolare non trasferibile n.4057582654-08 dell'importo di	
	euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso da Emil Banca	
	- Credito Cooperativo - società cooperativa in data odierna;	
	- da parte di "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI	
	REGGIO EMILIA", assegno circolare non trasferibile	
	n.4057152204-01 dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola	
	zero zero) emesso da Emil Banca - Credito Cooperativo -	
	società cooperativa in data 19 novembre 2018;	
	- da parte di "LEGACOOOP EMILIA OVEST" assegno bancario non	
	trasferibile in data odierna n.0906855790-09 dell'importo di	
	euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) tratto su Banca	
	Monte dei Paschi di Siena, agenzia 5 di Reggio Emilia.	
	Art. 6 - PRIMO ESERCIZIO	
	Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2018.	
	Art. 7 - SPESE	
	I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione della società in oggetto	
	ammonta ad euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zero zero)	
	e viene posto a carico della società qui costituita.	
	Art. 8 - ORGANIZZAZIONE	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società, le norme	
	sull'amministrazione e sulla rappresentanza richieste anche	

dall'art.2463 n.7 c.c., sono regolate, contenute ed indicate

nelle seguenti:

"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1 (Costituzione- Denominazione- Comunità)

E' costituita, con sede nel comune di Reggio Emilia, la

cooperativa di comunità denominata **"IMPOSSIBILE SOCIETÀ**

COOPERATIVA DI COMUNITÀ DELL'AREA NORD DELLA ZONA URBANA DI

REGGIO EMILIA".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera degli organi

competenti, sedi secondarie, succursali, agenzie e

rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2038 e potrà

essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il

diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine è la

promozione e lo sviluppo della comunità dell'area

territoriale di riferimento di cui all'art.1 (uno),

proponendosi di favorire direttamente o indirettamente

opportunità formative, sociali, culturali, abitative,

	lavorative ed economiche localmente fruibili da chi vi opera	
	o abita, con la produzione e/o la valorizzazione di beni e	
	servizi comuni. La Cooperativa si ispira ai principi che	
	sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in	
	rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità,	
	la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale	
	delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti	
	pubblici e privati.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità	
	attraverso relazioni di integrazione e reciprocità sociale	
	ed economica con i suoi abitanti, attuando in questo modo	
	l'autogestione responsabile dell'impresa e soddisfacendo,	
	contestualmente, i diversi interessi mutualistici espressi	
	dai soci cooperatori. A questo fine la cooperativa:	
	- fa conseguire ai propri soci consumatori e fruitori i	
	servizi e i beni che costituiscono oggetto della sua	
	attività a condizioni più favorevoli per accessibilità e	
	adeguatezza di quelle offerte dal mercato o comunque	
	disponibili presso altre entità pubbliche o private;	

	- garantisce la migliore valorizzazione dei beni e servizi	
	prodotti e forniti dai soci, tutelando e sostenendo le loro	
	attività, imprese e produzioni locali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane e alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto l'analisi, la progettazione e	
	l'avviamento di nuove iniziative economiche a impatto	
	comunitario nei territori di riferimento o a loro beneficio,	
	attraverso attività a ciò finalizzate di:	
	- Promozione e/o gestione e organizzazione di eventi,	
	manifestazioni, fiere ed iniziative finalizzate alla	
	promo-commercializzazione di beni e servizi riconducibili	
	all'area territoriale di cui all'art. 1 (uno) del presente	

	statuto;	
	- promozione e/o gestione di servizi alla persona (sociali, educativi, culturali) riconducibili all'area territoriale di cui all'art.1 (uno) del presente statuto;	
	- ricerca, formazione e animazione culturale, sociale ed economica;	
	- formazione e orientamento per il lavoro e l'auto imprenditorialità;	
	- progettazione e design comunitario delle organizzazioni, dei processi produttivi e dei servizi;	
	- consulenza per lo start up di impresa, mentoring, tutoring imprenditoriale e di sviluppo organizzativo;	
	- mediazione sociale e culturale;	
	- attività di marketing; ricerche di mercato, ricerca, raccolta ed elaborazione dati;	
	- la costruzione, compravendita, gestione, conduzione, locazione di beni immobili;	
	- acquisto, vendita, commercio di prodotti alimentari e non;	
	- l'organizzazione e la gestione, anche per conto terzi, di aree e punti di ristorazione, distribuzione di alimenti e bevande anche al dettaglio;	
	- gestione e sviluppo diretto e indiretto di marchi e o brevetti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	

	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	commerciale, industriale ed inoltre (con espressa esclusione	
	di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico")	
	potrà porre in essere anche le operazioni finanziarie e	
	mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse	
	opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Nello svolgimento delle proprie attività la cooperativa	
	dovrà utilizzare principalmente ed in via prioritaria le	
	competenze della propria compagine sociale e non potrà in	
	nessun caso arrecare danni economici o morali ai propri soci	
	cooperatori.	
	Le modalità di svolgimento delle attività della cooperativa	
	con l'apporto delle competenze dei propri soci cooperatori	
	così come la disciplina dello sviluppo di attività analoghe	
	a quelle svolte da soci cooperatori nella propria sfera	
	imprenditoriale, saranno determinate in un successivo	
	regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	

	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	

del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi perseguiti dalla Cooperativa e in particolare:

* imprenditori e produttori che apportano beni o servizi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale

* persone fisiche e giuridiche che acquistano i beni e servizi forniti dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Ogni socio può partecipare a più gestioni mutualistiche.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di

	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio	
	di Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	(dieci) del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 (undici) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività sociale e/o economica della stessa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio	
	di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 (cinque) del presente	
	statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al

Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta

elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della

condizione o capacità professionale, delle specifiche

competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti

dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che

non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti

di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di

essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 (trentotto)

e 39 (trentanove) del presente statuto e di presa visione

effettiva del regolamento della camera di conciliazione e

arbitrale.

	Chi intende essere ammesso come socio, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione l'impegno a	
	conferire i beni o servizi prodotti per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni e/o l'impegno ad	
	acquistare i beni ed ad usufruire dei servizi offerti	
	dalla cooperativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5 (cinque), delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico, l'interesse della comunità, lo	
	scopo e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sul libro dei soci.	

	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione,	
	nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare alle iniziative di diffusione e promozione delle attività svolte dalla cooperativa presso la Comunità di riferimento.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività svolta al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso il socio ha diritto di recesso in qualsiasi

	momento, senza dover giustificare all'organo	
	amministrativo particolari motivazioni, salvo che non	
	abbia in essere con la cooperativa impegni e/o obblighi	
	legati alla propria posizione di socio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli	
	Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	

richiesti per l'ammissione;

b) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 (trentotto) e 39 (trentanove), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 (tredici) e 14 (quattordici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3 del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva

legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11

(undici), lettere b) e c) dovranno provvedere al

risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale

penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal

rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento

della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,

il credito derivante da penali, ove previste da apposito

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui

all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per

un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno

avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92 n.59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21 (ventuno), numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro

gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, così come previsto al successivo articolo 19 (diciannove).

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle partecipazioni.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	d) i voti spettanti al socio sovventore, sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 (uno) voto fino ad euro 150,00 (centocinquanta virgola	
	zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre euro 150,00 (centocinquanta virgola	
	zero zero) e fino ad euro 300,00 (trecento virgola zero	
	zero) di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre euro 300,00 (trecento virgola zero	
	zero) e fino ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola	
	zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre euro 450,00 (quattrocentocinquanta	
	virgola zero zero) e fino ad euro 600,00 (seicento virgola	
	zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre euro 600,00 (seicento virgola zero	
	zero) di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	

(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

INFORMAZIONE DELLA COMUNITA'

Art. 20 (informazione della comunità)

Il Consiglio di Amministrazione informa la comunità, come individuata ai sensi dell'articolo 1 (uno) e il Comune di Reggio Emilia sugli obiettivi programmati e sulle azioni intraprese per favorirne la promozione e lo sviluppo, secondo le modalità specificate in appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna confluenti nel

			fondo per il potenziamento aziendale;
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di		
	cui all'articolo 23 (ventitré) e con il valore delle quote		
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed		
	agli eredi di soci deceduti;		
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le		
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8		
	(otto);		
	4) dalla riserva straordinaria;		
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o		
	prevista per legge.		
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per		
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante		
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.		
			Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli		
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società		
	fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art.2530 c.c.		
			Art. 23 (Bilancio d'esercizio)
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre		
	di ogni anno.		
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di		
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di		
	bilancio.		
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea		

dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180

(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società,

segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota

integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore

a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge

31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei

limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della

legge 31.01.92 n. 59.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme

restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di

bilancio di esercizio, può appostare somme al conto

	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521 ultimo comma del codice civile e da predisporre a cura	
	del Consiglio di Amministrazione. I ristorni potranno essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento del capitale posseduto da ciascun	
	socio, o mediante l'attribuzione di quote di socio	
	sovventore.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di Controllo, se nominato;	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	

	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo, ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	l) approva i regolamenti interni;	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo;	
	n) nomina i liquidatori, determina i relativi poteri e stabilisci i criteri della liquidazione;	

	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Nei casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto	
	da un Notaio.	
	Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	quindici giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno quindici giorni dell'Assemblea.	
	L'assemblea può essere convocata dal consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	

deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta

dall'Organo di Controllo, ove nominato, o da tanti soci che

rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i

soci.

Alle sedute dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione

potrà invitare enti pubblici o privati non soci in relazione

ai temi posti all'ordine del giorno. Tali enti partecipano

senza diritto di voto.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati,

siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia

ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei

soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti

presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'art.2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso specificato:

-1 voto per i titolari di quote del valore complessivo di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);

-2 voti per i titolari di quote del valore complessivo di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero);

-3 voti per i titolari di quote del valore complessivo di euro 600,00 (seicento virgola zero zero);

-4 voti per i titolari di quote del valore complessivo di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero);

-5 voti per i titolari di quote del valore complessivo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o superiore ad esso.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19 (diciannove).

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,

ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili e non hanno limiti di mandati consecutivi salvo quelli eventualmente previsti dalla normativa vigente.

L'amministratore che assume la carica di Presidente non può assumere tale carica per un numero di mandati consecutivi superiori a due; tale limite ha valenza per la sola carica di Presidente.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e a all'Organo di Controllo, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vice Presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere	
	o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	

previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non

ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte

dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia

nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati

dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;

gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli

in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli

Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza

dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio

di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane

in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli

Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se

nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo

di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione

dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari

cariche.

Art. 36 Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di Controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, e se consentito dalla normativa tempo per tempo	
	vigente, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	Organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	

Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39 (trentanove), salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o

	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai	
	fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli articoli 10 (dieci) e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	

settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di

Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.lgs. n.5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35 (trentacinque), comma secondo, D.lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35 (trentacinque), punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23 (ventitré), lettera d) e dei dividendi

deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci

cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente

articolo 23 (ventitré), lettera d) e dei dividendi

deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge

31.1.1992, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i

soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento

dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con

le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli

stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e

le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo

e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata."	
	I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.	
		Richiesto

io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi elettronici sotto la mia direzione da persona di mia fiducia, e da me Notaio completato a mano, su sedici fogli di cui occupa sessantadue intere facciate oltre quanto della presente, e si sottoscrive alle ore diciannove e minuti trentasei.

Firmato: Davide Vezzani

Firmato: Valerio Maramotti

Firmato: Cuoghi Costantini Katia

Firmato: Lorenzo Sossan

Firmato: Luigi Codeluppi

Firmato: Luca Dosi

Firmato: Matteo Rinaldini

Firmato: Luca Cattani

Firmato: Paolo Lasagni

Firmato: Fadia Bassmaji

Firmato: Patrizia Fantuzzi

Firmato: Andrea Volta

Firmato: Francesca Lombardo